

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELL'ADUNANZA GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO
(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

Gennaio 2011

Ricorsi amministrativi. Ricorso straordinario.

Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 20 gennaio 2011, n. 4520/2010, Pres. de Lise, Est. Russo.

Il principio “tempus regit actum”, il quale disciplina la successione delle leggi nel procedimento amministrativo, non si applica al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Infatti, a tale gravame, che ha natura atipica, non assimilabile agli altri ricorsi amministrativi, con spiccate caratteristiche di giustizia, è preferibile applicare, per esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento, il principio desumibile dall'art. 5 c.p.c., in virtù del quale permane il potere di definire la controversia in capo all'organo chiamato a pronunciarsi malgrado i mutamenti sopravvenuti della legge attributiva di tale potere.

Conseguentemente, la norma di cui all'art. 7, co. 8, c.p.a. (D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104), secondo cui il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, non trova applicazione ai gravami in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice.

[Link al testo parere](#)

Anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, salve le eccezioni di legge, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato, è sempre stato ritenuto esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Cons. St., Ad. gen., n. 7/99; Cons. St., Sez. II, n. 1255/2006 del 2010). Ciò in considerazione della natura impugnatoria del ricorso straordinario e, al contempo, amministrativa degli atti che, seppur provenienti dalla pubblica amministrazione in regime privatistico, sono “soggettivamente amministrativi” e pertanto finalizzati alla realizzazione di interessi pubblici.

Tuttavia, l'art. 7, co. 8, D. lgs. n. 104/10 ha ammesso tale rimedio unicamente nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, escludendo in futuro l'ammissibilità di tale rimedio anche nella materia in esame. La pronuncia indicata ha fatto salvi i ricorsi già notificati alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo.